AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI

**20080 OZZERO MI**

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a ……………………………………….………...……………………………………………………………. nato a ………………………………………………………..………… il …………………………………………………….… tel. …….……………………………… cell. ………….………………….… e-mail ……....………………………………. cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di professione ……………………………………………………………………, residente in Ozzero, Via ……………………………………..…………………….., N. ………………, in possesso del titolo di studio di ……………………………………………………….…………..…. conseguito nell’anno …..…..…………. presso ……………………………………………………………….……………., con sede in …………….………………………..,

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari:

per le CORTI DI ASSISE

per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

c h i e d e

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento …...………………………………..

(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell’Ufficio Elettorale)

Ozzero, lì ……………………

**IL RICHIEDENTE**

………………..……………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Estratto Legge 10 aprile 1951, n. 287.**  **Art. 9** – **Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –**  I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:   1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 2. buona condotta morale; 3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 4. titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.   **Art. 10** – **Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**  I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.  **Art. 12** – **Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare.**  Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:   1. i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; 2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; 3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione. | | **RISERVATO ALLA COMMISSIONE**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Si dispone l’iscrizione della persona in argomento nell’elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:   * per le CORTI DI ASSISE * per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO   Seduta del ……………………….  Il Segretario .............................................  Il Presidente ……………………………….. |